

Con la pronuncia del 6 giugno 2008, n. 15087, la Corte di cassazione ha confermato il decreto emesso dalla Corte d'appello di Catania in data 9/24 maggio 2007 che aveva ritenuto rispondente all'interesse della figlia minore (di anni 8) l'aggiunta del cognome paterno a quello della madre, rilevando gli aspetti positivi di tale associazione e costituiti dall'opportunità di dare alla minore una visione della sua condizione corrispondente alla realtà (che è, pur sempre, unica e contribuisce ad un equilibrato e sereno sviluppo della personalità della minore).

In quell'occasione, i giudici catanesi avevano sostenuto, escludendo ogni automatismo e con motivazione ritenuta adeguata dalla Suprema Corte, che, assumendo il cognome paterno, la figlia «non verrà privata di alcun elemento della sua personalità ma, anzi, otterrà più completa definizione della propria identità».

È interessante notare, per un verso, la giusta rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla tutela dell'identità personale del figlio minore, sul rilievo che mantenere traccia delle proprie origini significa conoscere la propria storia e riconoscere ad essa indiscutibile e fondamentale valenza qualificante della propria, irripetibile e singolare individualità; per altro verso, la lungimirante considerazione dei giudici del merito secondo cui l'attribuzione del doppio cognome alla prole costituisce, sintomaticamente, espressione tangibile di quel diritto dei figli alla bigenitorialità che le innovative disposizioni di cui alla legge n. 54/2006 hanno con forza sancito [C. PADALINO].